



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 30-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20:18 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	Sindaco	P
Epis Ermenegildo	Consigliere	P
Iudica Giovanni	Consigliere	P
Sorti Simonetta	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	P
Facchi Beatrice	Consigliere	P
Giangregorio Lorenza	Vice Sindaco	P
Troia Lino	Consigliere	P
Bassis Nunzia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	P
Barcella Anna	Consigliere	P
Vitali Giovanni Battista	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		13
TOTALE ASSENTI		0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

SINDACO. Punto numero 11: approvazione aliquote nuova Imu anno 2021.

Epis, grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. L'articolo 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, la 160, legge bilancio 2020, ha abolito a decorrere dal 1° gennaio 2020 la Tasi, assorbendola nella nuova Imu.

Il 28 settembre il Consiglio comunale aveva approvato le aliquote della nuova Imu che erano in linea di massima la somma delle tariffe delle precedenti abolite Imu e Tasi con delle agevolazioni per i possessori di fabbricati individuati dall'articolo 177 comma 1 lettera B del decreto-legge 34 del 19/05/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Per l'anno 2021 si intende riconfermare le aliquote stabilite per l'anno 2020 senza le agevolazioni previste dal decreto legge 34/2020 e precisamente: abitazione principale di lusso 0,56%; fabbricati rurali strumentali D10 0,10%; beni merce fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,25%; terreni agricoli 0,88%; fabbricati ad uso produttivo categoria D tranne il D10 1,06%; aree fabbricabili 1,06%; altri mobili non ricompresi nelle sopraccitate categorie 1,06%.

Per l'abitazione principale di lusso c'è una detrazione di 200 €, e sono le categorie A1, A8 e A 9 e relative pertinenze.

SINDACO. La discussione è aperta. Grazie.

Stefanello, prego.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Grazie. È una mera considerazione.

Abitazione principale di lusso 0,56, fabbricato ad uso produttivo D tranne il D10, aree fabbricabili e altro immobile il minimo è 0,76, è stato fatto schizzare del 40% a 1,06; cioè l'incongruenza.

Io non dico che il Comune debba fare da assistenza, però le abitazioni principali di lusso A1, A8 e A9 chiaramente sono abitazioni particolari, mentre invece quello che riguarda il produttivo, in questo particolare momento in cui la crisi economica è galoppante, dove ci sono ovviamente situazioni particolari di imprese piccole, medie, grandi che chiudono, chiudono i battenti.

Quindi, io l'anno scorso nel precedente esercizio avevo votato a favore di questo; però quest'anno mi sento in debito, in colpa ad approvare ma per questo, non tanto per gli altri perché per carità ci stanno dentro.

Capisco, non so quanti ne abbiamo qua di lusso, di appartamenti, castelli o cose di questo genere; una? Ecco, però non conosco e non voglio neanche conoscere chi possa essere, però lo 0,56 contro lo 0,76 che è il minimo.

È una forma prudenziale che io voglio esprimere, non è perché abbia avversione dei confronti di chi sia l'abitazione di lusso; però rispetto a chi produce, e quindi può creare e generale lavoro, si trova in questo momento spiazzato ma anche vessato.

Questo è il mio modo di pensare.

Per cui sono molto contrario a votare queste aliquote. Grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Lo 0,56 di lusso è il massimo che ci consente la legge; lo 0,76 minimo a cui facevi riferimento prima è lo zero 0,76 che si pappa lo stato; al Comune non rimarrebbe niente.

Per cui qualcosa... se non rimane niente vuol dire che avremmo 2.000.000 € in meno di entrate.

Non so come possiamo andare avanti.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Ma non metto in dubbio l'analisi, capisco.

Perché qui non siamo in una metropoli, siamo in un piccolo paese quindi l'abitazione di lusso certamente non fa testo; però dall'altra parte, l'ho capito, lo 0,76 che rappresenta il 60% va allo Stato; è questo di dare di segnale allo Stato.

Poi i Comuni non ricevono, però non ricevendo non è colpa nostra, è colpa di uno Stato centrale che ci sta mettendo nelle condizioni più sfavorevoli.

Il mio voto di protesta non è nei confronti dell'amministrazione che ne riceve il 60% in meno di quel 100%, perché ne ricevo il 40%, che è dato dall'incremento della percentuale per raggiungere il livello massimo dell'1,06, 39% per l'esattezza.

Però, non mi sento combattuto, mi sento veramente in una condizione sfavorevole nei confronti di chi lavora e rispetto a chi ovviamente ha avuto l'agiatezza di poter creare un'abitazione di lusso, se di lusso si può parlare. Grazie.

SINDACO. Secondo me, Signor Stefanello, non ha capito l'esempio che le ha fatto l'Assessore Epis; perché essere convinto di votare contro su quello che ha detto ultimamente Epis...

Ho capito che lei ce l'ha non con l'amministrazione comunale ma ce l'ha con lo Stato, però i soldi che entrano, entrano per l'amministrazione, per il Comune, per il bene del paese.

Dopo, questa è una mia opinione su quello che ha detto lei; non ne abbia a male.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Non è questione di averne a male, stiamo ragionando perché siamo fra persone adulte e siamo rappresentanti dei cittadini che ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria opinione.

Io non sto esprimendo l'opinione contraria nei confronti dell'amministrazione comunale, che si trova a fare da esattore di queste tasse, più che autore della tassa; però sostanzialmente il concetto è in quella direzione, cioè il segnale bisogna darlo anche al centrale; perché se non diciamo niente va bene, non abbiamo detto niente però applichiamo, applichiamo da sudditi; questo è l'aspetto principale della situazione purtroppo; e si riflette su tanti altri settori che i Comuni oggi si trovano veramente nelle condizioni più sfavorevoli per un'inefficienza dello Stato centrale; questo bisogna dirlo e non ho timore di affermarlo in tutte le riunioni pubbliche.

SINDACO. Possiamo passare alla votazione?

Favorevoli? Contrari? Stefanello. Astenuti? Vitali, Esposti e Barcella.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? L'amministrazione. Contrari? Stefanello. Astenuti?

SEGRETARIO. Capiamoci su questa cosa qua. Dovete decidere come votare per l'immediata eseguibilità; la legge dice che deve essere una votazione separata, uno può anche decidere che va bene l'immediata eseguibilità anche se ha votato contrario, però dovete esprimervi.

Perché io devo scrivere la verità.

SINDACO. Allora, per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? L'amministrazione e Vitali, quindi 10. Contrari? Stefanello. Astenuti? Barcella ed Esposti.

Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il sopra citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato con decorrenza 01 gennaio 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che:

- i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della Legge 160/2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 27 del 29.06.2020 si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, compreso il riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU decorrerà per l'anno d'imposta 2021 e che lo stesso formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

RILEVATO tuttavia che alla data odierna nel Portale del federalismo fiscale non è presente l'applicativo necessario all'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare come parte integrante della delibera stessa così come previsto ai sensi del comma 757 della legge n. 160 del 2019, rendendo inattuabile tale obbligo previsto dalla norma e chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate ed al fine di realizzare il medesimo gettito IMU previsto per l'annualità 2020 (escluse le agevolazioni introdotte per la sola annualità 2020 derivanti dai ristori riconosciuti in conseguenza della pandemia Covid 19) anche per l'annualità 2021, le aliquote da applicare nell'anno 2021, medesime a quelle previste per il 2020 escluse le agevolazioni, risultano dettagliate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	EVENUALE DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO cat:(A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,56 %	Detrazione € 200,00
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. D10	0,10 %	

"BENI MERCE" Aliquota fino al 31/12/2021 dal 01/01/2022 esenti ai sensi dell'art. 1 c. 751 Legge n. 160/2019 <u>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</u>	0,25 %	
TERRENI AGRICOLI	0,88 %	
FABBRICATI AD USO PPRODUTTIVO CAT. "D" (tranne cat. D10)	1,06 %	
AREE FABBRICABILI	1,06 %	
ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA CATEGORIE	1,06 %	

RITENUTO ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio procedere come sopra indicato alla conferma delle aliquote previste per l'anno 2020 (escluse le agevolazioni da ristori Covid 19) anche per l'annualità 2021;

ACQUISITO il parere favorevole, che si allega alla presente, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTI:

- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs 28.09.1998, n. 360;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La legge n. 296/2006;
- La Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019);
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020);

PRESO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 /2012;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO E RICHIAMATO il parere preventivo di legittimità espressa ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del D. Lgs., 267/2000 e dell'articolo 8 del Regolamento comunale dei Controlli interni;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 0

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 1 (Stefanello Angelo)

Consiglieri astenuti n. 3 (Esposti Edvin, Barcella Anna e Vitali Giovanni Battista)

DELIBERA

1. Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2021;
3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, applicate secondo le casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	EVENUALE DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO cat:(A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,56 %	Detrazione € 200,00
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. D10	0,10 %	
"BENI MERCE" Aliquota fino al 31/12/2021 dal 01/01/2022 esenti ai sensi dell’art. 1 c. 751 Legge n. 160/2019 <u>Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</u>	0,25 %	
TERRENI AGRICOLI	0,88 %	
FABBRICATI AD USO PPRODUTTIVO CAT. "D" (tranne cat. D10)	1,06 %	
AREE FABBRICABILI	1,06 %	
ALTRI IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE SOPRA CATEGORIE	1,06 %	

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la stessa entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
5. di dare atto che alla data odierna nel Portale del federalismo fiscale non è presente l’applicativo per elaborare il prospetto delle aliquote da allegare come parte integrante della delibera stessa così come previsto ai sensi del comma 757 della legge n. 160 del 2019 e rendendo inattuabile tale obbligo previsto dalla norma e chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;
6. di dare atto che il presente deliberato è conforme alla disposizione del vigente Statuto Comunale;

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 0

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 1 (Stefanello Angelo)

Consiglieri astenuti n. 2 (Esposti Edvin, Barcella Anna)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere "**FAVOREVOLE**" in ordine alla *regolarità tecnica* della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 30-12-2020

IL/LA RESPONSABILE DELL'AREA
f.to BRASI MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sottoscritto, Responsabile dell'Area esprime parere "**FAVOREVOLE**" in ordine alla *regolarità contabile* della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addì 30-12-2020

IL/LA RESPONSABILE
f.to BRASI MARA

PARERE PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
art. 8 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni)

SI ESPRIME

il parere preventivo favorevole di legittimità sul presente atto.

Addì 30-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE

IL PRESIDENTE
f.to BENTOGLIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 01-02-2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2021 al 16-02-2021.

Addì, 01-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 01-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE

(X) Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

() La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 01-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE